



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

NAVELLI (AQ)

P.zza San Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)

Tel. 0862/959464 - Fax 0862/959125

e-mail istituzionale: aqic823003@istruzione.it – p.e.c. aqic823003@pec.istruzione.it

Codice Fiscale N.80009930662

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Secondaria di I grado

Anno Scolastico 2017-2018

Elaborato ai sensi:

- Del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007- *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- Della Nota prot. 3602 del 31 luglio 2008, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione e la Comunicazione

Aggiornato ai sensi:

- Della Legge 29 maggio 2017, n. 71, *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;*
- Delle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* (Aggiornamento);
- Delle *Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione;*
- Del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.*

Premessa

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; essa promuove i valori della legalità e della collaborazione, della tolleranza e dell'accoglienza, la cultura del rispetto per le persone e per l'ambiente, ponendosi tra gli obiettivi prioritari l'Educazione alla convivenza civile e democratica.

La vita sociale, in quanto comunitaria, è possibile solo nell'ambito di regole di comportamento conosciute e condivise da parte di tutti i suoi componenti: alunni, genitori, insegnanti, personale ATA, esperti esterni ed educatori che operano a vario titolo nella scuola.

DIRITTI E DOVERI DELL'ALUNNO (ex. DPR. 249/98)

Art. 1 Diritti

- A. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.
- B. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi membri e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- C. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- D. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 2 Doveri

- A. L'alunno deve rispettare l'orario scolastico.
- B. Lo studente deve essere puntuale ed assiduo nel frequentare le lezioni e ogni attività compresa nell'Offerta formativa della scuola. Può assentarsi solo per gravi motivi. In caso di ripetuti ritardi, gli allievi saranno inviati dal Dirigente Scolastico o suo delegato – collaboratore del Dirigente o referente di plesso- per i dovuti accertamenti. Il totale delle assenze non deve superare il 25% del monte orario annuale complessivo.
- C. Lo studente deve presentarsi a scuola con il materiale didattico necessario e con un abbigliamento rispettoso dei compagni, dei docenti e dell'istituzione.
- D. Gli alunni hanno la facoltà di usare il telefono della scuola per comunicare con i genitori o parenti solo in caso di necessità. Non è consentito telefonare per richiedere i materiali scolastici dimenticati a casa.
- E. E' vietato l'uso del cellulare agli alunni in orario scolastico *tranne che per motivi strettamente didattici e sotto la stretta sorveglianza del docente*. I cellulari, pertanto, andranno tenuti spenti e consegnati al docente in servizio alla prima ora. I telefonini saranno riconsegnati agli alunni al termine delle lezioni.
- F. Anche l'utilizzo di altri strumenti tecnologici personali (MP3, giochi elettronici portatili, palmari od altro) è consentito solo per finalità didattiche e previo consenso dell'insegnante.
- G. I cellulari e gli altri strumenti tecnologici saranno presi in consegna dall'insegnante se utilizzati durante l'attività didattica senza autorizzazione e verranno restituiti ai genitori dell'alunno/a , previa richiesta degli stessi al docente.
- H. E' vietato fare foto o riprese e diffonderle senza il consenso informato delle persone coinvolte.
- I. E' vietato fare commenti odiosi, esercitare azioni di cyberbullismo, sexting (invio di testi o

immagini sessualmente esplicite tramite internet o telefono cellulare) su social network, su sistemi di messaggistica istantanea, su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Per “cyberbullismo” si intende: “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (cfr. art. 1 comma 2, legge 71/2017 e relative *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, ottobre 2017)

- J. Lo studente deve mantenere a scuola, nei pressi dell’Istituto, nello scuolabus, a mensa, **durante ogni attività organizzata dalla scuola**, un comportamento serio ed educato, evitando ogni forma di aggressività e parole offensive.
- K. Lo studente deve avere cura della propria persona, degli oggetti personali e di quelli altrui, non deve appropriarsi del materiale non suo, se trova oggetti abbandonati o perduti deve consegnarli al docente.
- L. Lo studente deve usare le strutture e i servizi della scuola in modo corretto senza provocare danni al regolare funzionamento degli stessi.
- M. Lo studente deve rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente dove studia, contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
- N. L’alunno assente, anche per brevi periodi, con l’aiuto della famiglia, è tenuto ad informarsi presso i compagni di classe e gli insegnanti sulle attività svolte e sui compiti assegnati in modo da poter seguire con regolarità il percorso didattico.

Art. 3 Sanzioni disciplinari

- A. La responsabilità disciplinare è personale, nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- B. Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, lettere D) e E) del presente regolamento e dall’art. 2, lett. B) del D.Lvo 62/2017.
- C. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- D. Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono individuate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto degli studenti e delle studentesse e nell’ambito delle attività individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- E. Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.

F. Fatta salva l'impugnatura prevista, gli interventi mirati e le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutivi.

Art. 4 Classificazione delle sanzioni disciplinari ex nota del 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

Sono sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma definite ed individuate dal successivo art. 5 del presente Regolamento.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti

automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 5 Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni disciplinari e relative sanzioni.

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE ¹	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni
Area A. Rispetto della persona	<ul style="list-style-type: none"> Assunzione di comportamenti offensivi (atti o parole) nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale scolastico. 	Richiamo verbale con relative scuse.	Docente che rileva il fatto.
		Richiamo verbale con relative scuse e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
	<ul style="list-style-type: none"> Assunzione di comportamenti di disturbo durante le attività scolastiche (chiacchiericcio, interventi inopportuni, ...). 	Ammonizione scritta irrogata mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del docente". Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto.
		<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici senza l'autorizzazione del docente e in violazione di quanto disposto 	Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.

¹ I richiami e le sanzioni verranno comminati con gradualità in base alla gravità dell'infrazione, al suo reiterarsi e alla valutazione dell'Organo deputato a irrogare la sanzione.

	<p>dal Regolamento di Istituto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fumo (compreso l'uso della sigaretta elettronica), uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti. Mancata osservanza delle norme igieniche e della cura della propria persona. Ogni altro comportamento ritenuto scorretto dall'insegnante. 	<p>Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione del Consiglio di classe straordinario e irrogazione di ammonizione scritta mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del CdC".</p> <p>Convocazione dei genitori, a cura del coordinatore di classe, per apposizione firma sull'ammonizione.</p>	<p>Docente che rileva il fatto.</p> <p>Dirigente Scolastico.</p> <p>Consiglio di classe</p>
		<p>Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.</p>	<p>Docente che rileva il fatto.</p> <p>Dirigente scolastico.</p> <p>Consiglio di classe.</p>
		<p>Relazione dell'accaduto al Dirigente , convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.</p>	<p>Docente che rileva il fatto.</p> <p>Dirigente scolastico.</p> <p>Consiglio d'Istituto.</p>

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni
Area B. Rispetto dei tempi e dei modi della frequenza	<ul style="list-style-type: none"> • Elevato numero di assenze. • Assenze e ritardi non giustificati (compresi i ritardi di rientro in aula dopo l'intervallo/ pausa mensa). • Mancanza di puntualità nella riconsegna delle autorizzazioni e/o delle comunicazioni scritte inviate dalla scuola alla famiglia. • Falsificazione delle firme dei genitori. • Alterazione delle valutazioni espresse dal docente. • Ogni altro comportamento ritenuto scorretto dall'insegnante. 	Richiamo verbale con relative scuse.	Docente che rileva il fatto.
		Richiamo verbale con relative scuse e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
		Ammonizione scritta irrogata mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del docente". Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione del Consiglio di classe straordinario e irrogazione di ammonizione scritta mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del CdC". Convocazione dei genitori, a cura del coordinatore di classe, per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di classe straordinario per	Docente che rileva il fatto. Dirigente scolastico. Consiglio di classe.

		allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	
		Relazione dell'accaduto al Dirigente , convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente scolastico. Consiglio d'Istituto.

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni
Area C. Rispetto degli impegni scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Rifiuto di svolgere in classe il compito assegnato dal docente • Mancata esecuzione dei compiti assegnati a casa senza giustificazione dei genitori • Dimenticanza ripetuta dei materiali scolastici. • Ogni altro comportamento ritenuto scorretto dall'insegnante. 	Richiamo verbale con relative scuse.	Docente che rileva il fatto.
		Richiamo verbale con relative scuse e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
		Ammonizione scritta irrogata mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del docente". Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione del Consiglio di classe straordinario e irrogazione di ammonizione scritta mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del CdC". Convocazione dei genitori, a cura del coordinatore di classe, per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla	Docente che rileva il fatto. Dirigente scolastico. Consiglio di classe.

		comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	
		Relazione dell'accaduto al Dirigente , convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente scolastico. Consiglio d'Istituto.

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni
Area D. Rispetto delle norme di sicurezza e privacy	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto e nei Piani di evacuazione dei plessi. • Assunzione di comportamenti che mettono a repentaglio la propria ed altrui sicurezza (lanciare oggetti, correre all'interno dei locali scolastici, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sulle finestre, manomettere gli estintori ...). • Assunzione di comportamenti/atteggiamenti non rispettosi delle disposizioni impartite dai docenti durante le uscite didattiche e/o viaggi di istruzione. • Cyberbullismo e sexting (invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite 	Richiamo verbale con relative scuse.	Docente che rileva il fatto.
		Richiamo verbale con relative scuse e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
		Ammonizione scritta irrogata mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del docente". Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione del Consiglio di classe straordinario e irrogazione di ammonizione scritta mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del CdC". Convocazione dei genitori, a cura del coordinatore di classe, per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe

	<p>internet o telefono cellulare)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza il consenso informato e/o lesive dei diritti delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione; • Ogni altra lesione del diritto alla privacy rilevata dal docente 	<p>Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.</p>	<p>Docente che rileva il fatto.</p> <p>Dirigente scolastico.</p> <p>Consiglio di classe.</p>
		<p>Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.</p>	<p>Docente che rileva il fatto.</p> <p>Dirigente scolastico.</p> <p>Consiglio d'Istituto.</p>

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni
Area E. Rispetto degli ambienti e delle cose	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto dei locali scolastici e delle norme igieniche. • Imbrattamento dei locali della scuola. • Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle attrezzature della scuola, degli oggetti altrui; • Furto di beni di proprietà privata o di proprietà della scuola. 	Richiamo verbale con relative scuse.	Docente che rileva il fatto.
		Richiamo verbale con relative scuse e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
		Ammonizione scritta irrogata mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del docente". Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione del Consiglio di classe straordinario e irrogazione di ammonizione scritta mediante utilizzo del modello: "IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI a cura del CdC". Convocazione dei genitori, a cura del coordinatore di classe, per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente scolastico. Consiglio di classe.

		Relazione dell'accaduto al Dirigente , convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente scolastico. Consiglio d'Istituto.
--	--	---	--

Art. 6 Esami di Stato

Le sanzioni per le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi di eventuali candidati privatisti.

Art. 7 Modalità irrogazione sanzioni disciplinari

- a) Il docente individua i comportamenti che si caratterizzano come infrazioni delle macro-aree descritte attraverso una esaustiva relazione, utilizzando il modulo predisposto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
- b) Ogni sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
- c) Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
- d) Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
- e) Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 8 Conversione delle sanzioni

Nel caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola il Consiglio di Classe deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- e) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- d) attività di volontariato.

In ogni caso, l'alunno dovrà riconoscere la sua responsabilità e risarcire gli eventuali danni arrecati a cose o persone.

Art. 9 Procedure e termini per l'irrogazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente/studentessa dalla scuola e per le impugnazioni.

1. Procedure

- A. Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori), può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.
- B. Le richieste di sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
- C. Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni dell'alunno che sarà convocato in apposito incontro col Dirigente stesso, alla presenza dei genitori/tutori/affidatari. Della seduta andrà redatto apposito verbale; funge da segretario il collaboratore del Dirigente Scolastico.
- D. Al termine della fase istruttoria, il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, che, in materia disciplinare, opera nella composizione allargata a tutte le sue componenti ivi compresi i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga qualora faccia parte del Consiglio il genitore dell'alunno sanzionato. Della convocazione del Consiglio di classe viene dato contestuale avviso alla famiglia dell'alunno.
- E. Il Consiglio di Classe deve concludere il procedimento entro i cinque giorni successivi dalla data di ricezione delle richieste di cui al punto B. del presente articolo.
- F. La delibera, assunta a maggioranza, deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.

2. Impugnazioni

- A. A garanzia del diritto alla difesa, contro le sanzioni disciplinari di cui ai punti B. C. D. E. F. dell'art. 4 del presente Regolamento, è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- B. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione e deve essere trasmesso al Presidente dell'Organo, ossia al Dirigente scolastico, via pec o tramite consegna a mano in busta chiusa, apponendo sulla busta, o nell'oggetto della pec, la dicitura: *Ricorso avverso sanzione disciplinare. Alunno (cognome /nome/classe)*.
- C. Il ricorso può essere altresì trasmesso tramite raccomandata A/R e dovrà pervenire entro i termini di cui al punto al punto A. del presente articolo. Non farà fede la data di ricezione della raccomandata.

- D. Il ricorso all'Organo di garanzia non sospende i provvedimenti di allontanamento dell'alunno dalla scuola, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur se non definitivi. La sanzione sarà eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
- E. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni a partire dalla ricezione del ricorso scritto. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
- F. L'Organo di Garanzia interno dura in carica tre anni. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, da due genitori individuati tra rappresentanti eletti nei consigli delle classi prime e seconde, rappresentativi dei diversi plessi dell'Istituto e da due membri supplenti, uno per ciascuna componente, individuati con le medesime modalità dei membri di diritto. Le funzioni di segretario sono affidate ad un docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni.
- G. L'Organo di Garanzia interno emette un provvedimento definitivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono da ritenersi valide se sono presenti tutti i membri (organo perfetto).
- H. L'astensione dal voto di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.
- I. Le decisioni dell'Organo di Garanzia interno sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- J. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico.
- K. L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.
- L. Avverso le decisioni dell'organo di garanzia interno è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva, previa acquisizione del parere vincolante dell'Organo di garanzia Regionale.

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 APRILE 2018, CON DELIBERA N. 29.

RATIFICATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 16 MAGGIO 2018.